

Delibera n. 125/2026

Progressioni di carriera del personale dell’Autorità di regolazione dei trasporti relative all’anno valutativo 2025.

L’Autorità, nella sua riunione del 13 luglio 2026

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);
- VISTO** il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale adottato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 42, contenente la disciplina in materia di progressioni di carriera del personale;
- VISTO** il Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità adottato con delibera n. 53/2017 del 6 aprile 2017, come da ultimo modificato con delibera n. 122/2026 dell’8 luglio 2026, e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 5, concernenti l’oggetto, l’ambito di applicazione, i provvedimenti e le disposizioni finali;
- VISTA** la delibera n. 114/2025 del 10 luglio 2025, con la quale sono state disposte le progressioni di carriera del personale dell’Autorità riferite all’anno valutativo 2024, con decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio 2025;
- VISTO** l’Accordo sindacale sottoscritto in data 4 maggio 2021, avente ad oggetto, tra l’altro, le progressioni di carriera del personale dell’Autorità, in attuazione del quale sono state adottate le delibere n. 73/2021 e n. 74/2021 del 20 maggio 2021, che hanno modificato rispettivamente il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale e il Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità, introducendo la nuova disciplina in materia di progressioni di carriera del personale che trova applicazione a partire dalle progressioni di carriera del personale riferite all’annualità 2021;
- VISTO** l’Accordo sindacale sottoscritto in data 4 aprile 2023, avente ad oggetto, tra l’altro, le progressioni di carriera del personale dell’Autorità a partire dalle progressioni riferite all’annualità 2022, con decorrenza dal 1° luglio 2023, in attuazione del quale è stata adottata la delibera n. 78/2023 del 20 aprile 2023, che ha modificato l’articolo 3, comma 4, del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità, stabilendo i contingenti da rispettare, per ciascuna area di inquadramento, nell’attribuzione delle progressioni di carriera di uno o due passaggi di livello stipendiale;

- VISTO** l'Accordo sindacale sottoscritto in data 13 maggio 2024, avente ad oggetto, tra l'altro, le progressioni di carriera del personale dell'Autorità, in attuazione del quale è stata adottata la delibera n. 73/2024 del 23 maggio 2024, che ha da ultimo modificato l'articolo 3, comma 4, del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità, introducendo - inalterati i contingenti già previsti per l'attribuzione, rispettivamente, di uno e di due passaggi di livello stipendiale - una nuova disciplina per regolare l'attribuzione di due passaggi stipendiali in caso di pari merito, che è stata applicata a partire dalle progressioni di carriera del personale riferite all'annualità 2023, con decorrenza dal 1° luglio 2024;
- VISTO** l'Accordo sindacale sottoscritto in data 18 aprile 2025, avente ad oggetto, tra l'altro, le progressioni di carriera del personale dell'Autorità, che ha confermato i contingenti già previsti per l'attribuzione, rispettivamente, di uno e di due passaggi di livello stipendiale nonché i criteri già vigenti per regolare l'attribuzione di due passaggi stipendiali in caso di pari merito, che sono stati applicati per le progressioni di carriera del personale riferite all'annualità 2024, con decorrenza dal 1° luglio 2025, nonché confermati anche per le progressioni di carriera del personale riferite all'annualità 2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- VISTO** l'Accordo sindacale attuativo degli impegni di cui all'Accordo quadro del 3 marzo 2026, sottoscritto con la O.S. UILCA in data 17 e 20 aprile 2026 e ratificato dal Consiglio in data 29 aprile 2026, e in particolare il punto 5 del medesimo accordo, che prevede la modifica del Regolamento sulle progressioni di carriera al fine di garantire gli effetti economici delle progressioni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, a partire dalle progressioni 2026 relative all'anno di valutazione 2025;
- VISTA** la delibera n. 219/2025 del 4 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028;
- CONSIDERATO** che la disciplina in materia di progressioni di carriera contenuta nelle disposizioni regolamentari sopra citate prevede che le stesse possano dare luogo al passaggio di uno o due livelli stipendiali e che siano attribuibili al personale di ruolo in servizio presso l'Autorità o in posizione di comando o di distacco presso altre amministrazioni e istituzioni italiane, comunitarie o estere e al personale assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, che abbia svolto attività lavorativa per almeno sei mesi relativamente all'anno di riferimento, che siano disposte con periodicità annuale e con decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione;
- CONSIDERATO** altresì che la medesima disciplina prevede, a garanzia dei principi di trasparenza ed imparzialità, che il processo di attribuzione delle progressioni di carriera si sviluppi attraverso fasi successive, che vedono il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, ciascuno con specifiche funzioni; in particolare, è previsto che le progressioni di

carriera siano deliberate dal Consiglio su proposta del Segretario generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e in base all'esito del processo di valutazione di cui all'articolo 3 del Regolamento sulle progressioni di carriera, nel quale intervengono: (i) i responsabili delle unità organizzative e gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 3, commi 9, 10 e 11, che formulano le proposte di attribuzione delle progressioni del personale assegnato, tenendo conto dei parametri individuati dall'articolo 3, comma 4, del citato Regolamento, fatta salva la necessità di proporre scostamenti per motivate ragioni; (ii) la Commissione, composta dal Nucleo di valutazione e dal Segretario generale, con funzione di esame e verifica delle proposte, nonché di parziale motivata modifica delle stesse;

TENUTO CONTO

che il citato Regolamento sulle progressioni di carriera - fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del medesimo Regolamento - prevede, all'articolo 3, comma 4, che le progressioni di carriera, per ciascuna area, siano disposte nella misura di un passaggio di livello stipendiale ad almeno il 45% del personale e di due passaggi di livello stipendiale a non oltre il 55% del personale e che, in caso di pari merito, siano attribuiti due passaggi stipendiali al dipendente di livello inferiore; in caso di pari livello, al dipendente con maggiore anzianità di servizio; in caso di pari anzianità di servizio, al dipendente con la maggiore età anagrafica;

PRESO ATTO

che la Commissione prevista dall'articolo 3, comma 13, del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale, costituita dal Nucleo di valutazione e dal Segretario generale, ha esaminato e verificato le schede di valutazione debitamente compilate e contenenti le proposte di progressione di carriera formulate dai responsabili di unità organizzative e dagli ulteriori soggetti previsti dall'articolo 3, commi 9, 10 e 11 del citato Regolamento, tenendo conto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 4, e delle prerogative di cui all'articolo 3, comma 14, del medesimo Regolamento;

TENUTO CONTO

che, in esito ai lavori della Commissione sopra citata, il vincolo di due passaggi di livello stipendiale a non oltre il 55% del personale di cui all'articolo 3, comma 4, del citato Regolamento, risulta complessivamente rispettato per l'area Dirigenti e per l'area Funzionari, mentre per l'area Operativi risulta superato di n. 3 unità su n. 10 unità teoricamente previste;

RITENUTO

di procedere all'attribuzione delle progressioni di carriera al personale dell'Autorità riferite all'anno valutativo 2025, sulla base degli esiti del processo di valutazione di cui al citato articolo 3 del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

VISTO

il prospetto allegato alla presente delibera, contenente le risultanze del processo sin qui descritto (Allegato "A"), che costituisce la proposta di attribuzione al personale eleggibile delle progressioni di carriera relative all'annualità 2025;

CONSIDERATO

che il processo valutativo previsto dal sopra richiamato articolo 3 del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità si fonda sull'esercizio delle

specifiche prerogative in capo ai distinti soggetti individuati nei responsabili delle unità organizzative e negli ulteriori soggetti previsti dall'articolo 3, commi 9, 10 e 11 del citato Regolamento, nella Commissione costituita dal Nucleo di valutazione e dal Segretario generale e nel Consiglio dell'Autorità;

RITENUTO

pertanto, di attribuire le progressioni di carriera secondo quanto prospettato nell'Allegato "A" alla presente delibera;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. sono disposte le progressioni di carriera del personale dell'Autorità riferite all'anno valutativo 2025, come riportate nell'Allegato "A" alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. le progressioni di carriera di cui al punto 1 decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° gennaio 2026;
3. la spesa derivante dalle progressioni di carriera di cui al punto 1 trova copertura finanziaria nelle disponibilità del bilancio dell'Autorità;
4. è demandata al Segretario generale l'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per l'attuazione della presente delibera;
5. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità priva dell'Allegato "A" di cui al punto 1, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 13 luglio 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)